



Ministero dello Sviluppo Economico

IL FONDO DI GARANZIA PER LE PMI

Credito al Credito

Roma, 26 novembre 2014


IL CONTESTO



Ministero dello Sviluppo Economico

LA CONTRAZIONE DEGLI IMPIEGHI BANCARI VERSO IMPRESE


Tasso tendenziale di crescita degli impieghi bancari verso imprese
(variazione % su 12 mesi - elaborazioni su dati Banca d'Italia)



Gli impieghi bancari verso imprese continuano a diminuire (-0,66% a settembre 2014), confermando il *trend* negativo che dura ormai da diversi anni. La restrizione creditizia è più forte per le **imprese di piccolissima dimensione** (nel grafico, approssimate dalle «*famiglie produttrici*»), per le quali la **contrazione è pari al 2,54%**.

LA CRESCITA DELLE SOFFERENZE

Sofferenze: società non finanziarie (elaborazioni su dati Banca d'Italia - *milioni di euro*)




Continua la crescita delle **sofferenze bancarie**: nel mese di luglio 2014, il tasso di crescita sui dodici mesi delle sofferenze è stato pari al **28,7%** su base annua.


IL FONDO DI GARANZIA DURANTE LA CRISI

Nella descritta situazione, il *Fondo di garanzia per le PMI* ha svolto un ruolo fondamentale per assicurare un adeguato flusso di finanziamenti bancari alle piccole e medie imprese, testimoniato dal significativo incremento dell'operatività registrato nell'ultimo quinquennio di maggiore difficoltà per l'economia del Paese.

N. OPERAZIONI ACCOLTE



FINANZIAMENTI E GARANZIE



IL RAFFORZAMENTO DEL FONDO

Il legislatore ha recentemente rafforzato il Fondo di garanzia, sia dal punto di vista finanziario (**2,2 miliardi di euro per il triennio 2014-2016**) sia introducendo una serie di misure finalizzate al potenziamento degli interventi del Fondo di garanzia.

Tra le principali innovazioni:

- a) **aggiornamento dei criteri di valutazione** economico-finanziaria delle imprese, ai fini dell'accesso alla garanzia;
- b) implementazione della garanzia su **portafogli di finanziamenti**, al fianco della tradizionale garanzia su singole operazioni;
- c) sostegno al ricorso a modalità di finanziamento alternative all'indebitamento bancario (***mini bond***);
- d) **estensione degli interventi** in favore di nuove categorie di beneficiari.

**IL RAFFORZAMENTO DEL FONDO:
L'AGGIORNAMENTO DEI CRITERI**



Ministero dello Sviluppo Economico

L'AGGIORNAMENTO DEI CRITERI DI VALUTAZIONE: LE PRINCIPALI MODIFICHE

Con il d.m. 27 dicembre 2013, in attuazione dell'articolo 1 del *decreto del fare*, sono stati aggiornati i criteri di valutazione utilizzati per la concessione della garanzia del Fondo.

Le principali modifiche riguardano:

- la riduzione, **dal 15% all'8%**, del valore di riferimento dell'indicatore **“Margine operativo lordo / Fatturato”**;
- la sostituzione dell'indicatore “Oneri finanziari / Fatturato”, con il nuovo indicatore “Margine operativo lordo / Oneri finanziari lordi”, con la fissazione di un valore di riferimento pari a 2;

L'AGGIORNAMENTO DEI CRITERI DI VALUTAZIONE: LE PRINCIPALI MODIFICHE

- relativamente alle operazioni finanziarie con durata non superiore a 36 mesi, l'**eliminazione della condizione relativa al rapporto massimo tra “finanziamento richiesto e fatturato dell'impresa”**, superato il quale la richiesta di garanzia veniva respinta, indipendentemente dallo *scoring* ottenuto dall'impresa;
- semplificazione della valutazione delle **imprese sottoposte al regime di contabilità semplificata o forfetaria**, attraverso l'adozione **di un unico modello** basato su due soli indicatori;

L'AGGIORNAMENTO DEI CRITERI DI VALUTAZIONE: L'IMPATTO DELLE MODIFICHE

Le modifiche ai criteri hanno prodotto un considerevole ampliamento della platea di piccole e medie imprese potenzialmente ammissibili alla garanzia del Fondo.

Di seguito, gli effetti connessi alla modifica del valore di riferimento dell'indicatore «Mol su Fatturato».

Indicatore	Valore di riferimento		Percentuale di PMI ammissibili alla garanzia del Fondo					
			Manufatturiero		Costruzioni		Servizi	
	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo
Mol / Fatturato	15%	8%	20,3%	46%	32,4%	54,2%	26,5%	44,6%

IL RAFFORZAMENTO DEL FONDO: LA GARANZIA SU PORTAFOGLI



Ministero dello Sviluppo Economico

LA GARANZIA SU PORTAFOGLI MODALITÀ E MISURA DI INTERVENTO


Articolo 39, comma 4, del decreto-legge n. 201/2011 (*salva Italia*)

Il Fondo può intervenire con le seguenti modalità:


- **garanzia diretta**, ossia rilasciando la garanzia in favore del soggetto finanziatore, responsabile dell'erogazione dei finanziamenti alle imprese e della strutturazione e gestione del portafoglio di finanziamenti;
- **controgaranzia**, ossia rilasciando la garanzia al garante di primo livello del soggetto finanziatore.

Il Fondo copre l'**80% della *tranche junior*** del portafoglio, **fino a un limite massimo pari al 5%** dell'ammontare del portafoglio (**6%** nel caso di portafogli dedicati al finanziamento di investimenti o progetti di RSI).

LA GARANZIA SU PORTAFOGLI GARANZIA DIRETTA



LA GARANZIA SU PORTAFOGLI CONTROGARANZIA



LA GARANZIA SU PORTAFOGLI RISORSE DISPONIBILI ED EFFETTO LEVA

Per tale operatività sono riservate risorse per **100 milioni di euro**. Con tali disponibilità si conta di attivare **nuovi finanziamenti alle PMI per un importo complessivo compreso tra 1,6 e 2 miliardi di euro**.

Dalla data di avvio della nuova operatività del Fondo (maggio 2014) sono stati già ammessi alla garanzia del Fondo 3 portafogli e ulteriori 2 sono ora in fase di istruttoria

Portafoglio	Ammontare del portafoglio dei finanziamenti	Copertura massima del Fondo	Finalità finanziamenti	Numero (stimato) di finanziamenti	Numero (stimato) di imprese beneficiarie
Portafoglio 1	300.000.000,00	15.000.000,00	Finanziamenti generici	2.000	1.800
Portafoglio 2	100.000.000,00	6.250.000,00	Finanziamenti per Investimenti	700	700
Portafoglio 3	50.000.000,00	2.500.000,00	Finanziamenti generici	250	250
Portafoglio 4 (un istruttoria)	300.000.000,00	15.000.000,00	Finanziamenti generici	2.000	1.800
Portafoglio 5 (in istruttoria)	100.000.000,00	6.250.000,00	Finanziamenti per Investimenti	700	700
TOTALE	850.000.000,00	45.000.000,00*		5.650	5.250

* *Moltiplicatore sul finanziato pari a 18,9*

IL RAFFORZAMENTO DEL FONDO:
LA GARANZIA SU MINI BOND



Ministero dello Sviluppo Economico

LA GARANZIA SU MINI BOND: MODALITÀ DI INTERVENTO

Articolo 12 del decreto destinazione Italia – d.m. attuativo 5 giugno 2014

La garanzia del Fondo può essere richiesta da banche, gli intermediari finanziari e i gestori di cui sia all'articolo 1, comma 1, lettera *q-bis*), del decreto legislativo n. 58/98*, a fronte di **single operazioni di *mini bond*** che su **portafogli di *mini bond***.

Nel caso di garanzia su singole sottoscrizioni di *mini bond*, la garanzia del *Fondo* è concessa fino al 50% del valore nominale del *mini bond*, ovvero 30% nel caso in cui il *mini bond* con rimborso *bullet*, per un importo massimo garantibile per impresa pari a euro 1.500.000.

Nel caso di garanzia su portafogli di *mini bond*, il Fondo garantisce l'80% della *tranche junior* del portafoglio, fino a importo pari all'8% del valore nominale complessivo dei titoli che compongono il portafoglio di

* «Sgr, Sicav e Sicaf che gestiscono direttamente i propri patrimoni, le società di gestione UE, i GEFIA UE, i GEFIA non UE, i gestori di EuVECA e i gestori di EuSEF».

LA GARANZIA SU MINI BOND: RISORSE DISPONIBILI

Il Fondo può concedere le garanzie su *mini bond* fino al raggiungimento di un ammontare massimo di risorse impegnate, in termini di accantonamenti a valere sul Fondo, pari a euro 50.000.000, incrementabile fino a euro 100.000.000 in base agli effettivi tiraggi.

L'iter di attuazione della garanzia su *mini bond* si è completato recentemente, con l'adeguamento e la pubblicazione delle relative modalità operative (la presentazione delle richieste di garanzia su *mini bond* è possibile dal 7 novembre u.s.).

IL RAFFORZAMENTO DEL FONDO: L'AMPLIAMENTO DEI BENEFICIARI



Ministero dello Sviluppo Economico

L'AMPLIAMENTO DEI BENEFICIARI: I PROFESSIONISTI

L'articolo 1, comma *5-bis*, del decreto-legge n. 69/2013, ha esteso gli interventi del Fondo di garanzia ai professionisti.

Con il d.m. 27.12.2013 è stata data attuazione alla citata norma, con la contestuale previsione di un modello semplificato di valutazione delle richieste di garanzia riferite a professionisti.

L'AMPLIAMENTO DEI BENEFICIARI: SEZIONE SPECIALE IMPRESE FEMMINILI

Con la convenzione del 14.3.2013 tra il Dipartimento per le Pari Opportunità, il MiSE e il MEF, sottoscritta ai sensi del d.m. 26.1.2012, è stata istituita, nell'ambito del Fondo di garanzia, la Sezione speciale per le imprese femminili, con una dotazione di euro 30.000.000.

Le risorse della Sezione speciale sono impiegate per la compartecipazione, in misura paritaria tra Fondo e Sezione speciale, alla copertura del rischio di operazioni finanziarie concesse a imprese femminili.

L'AMPLIAMENTO DEI BENEFICIARI: SEZIONE SPECIALE IMPRESE FEMMINILI

Con d.m. 27.12.2013 è stata inoltre prevista una modalità ulteriore di accesso al Fondo per le PMI femminili.

In luogo del tradizionale accesso al Fondo attraverso l'intermediazione di una banca o di un confidi, il predetto d.m. ha riconosciuto alle imprese femminili e alle professioniste donne la possibilità di interfacciarsi direttamente con il Fondo, presentando richiesta di garanzia al Gestore.

Nel caso di positiva valutazione della richiesta, il Gestore rilascia una **prenotazione della garanzia**, che l'impresa può utilizzare per la ricerca della banca finanziatrice.

L'iter si perfeziona con la richiesta di conferma della garanzia inoltrata al Gestore dalla banca finanziatrice.

IL SISTEMA DELLA GARANZIA: LUCI, OMBRE E PROSSIME SFIDE



Ministero dello Sviluppo Economico

IL SISTEMA DELLA GARANZIA: I PASSI VERSO UN SISTEMA PIÙ EFFICIENTE

La sfida per il prossimo futuro è rappresentata dall'evoluzione verso un *sistema della garanzia* più integrato, razionale, affidabile ed efficiente.

A tal fine, i punti principali sui quali è necessario intervenire sono:

- 1. IL RAFFORZAMENTO DEI CONFIDI**
- 2. LA RIFORMA DELLE MODALITÀ DI ACCESSO AL FONDO DI GARANZIA**
- 3. RIDEFINIZIONE DELLE MISURE DELLA GARANZIA DEL FONDO PER TIPOLOGIA DI INTERVENTO**

IL SISTEMA DELLA GARANZIA: IL RAFFORZAMENTO DEI CONFIDI

I confidi sono stati chiamati, in questi anni di crisi economica, a un maggiore attività che ha portato a uno *stress* della struttura patrimoniale di molti operatori.

Per tale ragione, la *legge di stabilità* ha destinato, nell'ambito delle risorse del Fondo di garanzia, euro 225.000.000 per l'adozione, previa notifica alla Commissione europea, di misure per il rafforzamento dei confidi volte a favorire:

- processi di crescita dimensionale e di rafforzamento della solidità patrimoniale dei **confidi "vigilati"**
- **operazioni di fusione finalizzate all'iscrizione nell'albo degli intermediari vigilati**
- **confidi che stipulano contratti di rete** finalizzati al miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia operativa dei confidi aderenti.

IL SISTEMA DELLA GARANZIA: IL RAFFORZAMENTO DEI CONFIDI

La situazione dei confidi

- i dati relativi alla patrimonializzazione dei confidi non appaiono critici (il dato medio del *total capital ratio* relativo ai *confidi vigilati*, con dati al 31.12.2013, è pari al 14%, ben al di sopra del valore – 6% – del requisito regolamentare);
- più preoccupante è il valore, in continua crescita, delle attività deteriorate nette e delle sofferenze (per i soli *confidi vigilati*, pari, rispettivamente a 3,5 e 1,8 miliardi di euro al 31.12.2013);
- le attuali consistenze patrimoniali dei confidi non appaiono sufficienti per reggere il futuro, prevedibile impatto, delle predette sofferenze in termini di liquidazione di perdite.

IL SISTEMA DELLA GARANZIA: IL RAFFORZAMENTO DEI CONFIDI

Il Ministero intende dare attuazione alla disposizione normativa attraverso il riconoscimento ai confidi di un **contributo in c/capitale**.

Tale modalità di intervento, incidendo **direttamente sul patrimonio**, renderebbe più robusta la struttura patrimoniale dei confidi al fine di consentire l'assorbimento delle future previste perdite.

Il documento da notificare (nel quadro normativo fissato dalla Commissione della Commissione del 1° agosto 2013 che disciplina gli aiuti di Stato al settore creditizio, alla Commissione europea) è in corso di ultimazione.

IL SISTEMA DELLA GARANZIA: RIFORMA DELLE MODALITÀ DI ACCESSO AL FONDO

Con d.m. di prossima emanazione sarà data attuazione alla previsione dell'articolo 2, comma 6, del *decreto del fare* (così come modificato dal decreto-legge n. 91/2014) che, con riferimento ai finanziamenti agevolati ai sensi della *Nuova Sabatini*, stabilisce che la valutazione del merito creditizio delle imprese, ai fini dell'accesso alla garanzia del Fondo, è demandata al soggetto richiedente, in deroga alle vigenti disposizioni del Fondo di garanzia, nel rispetto di limiti massimi di rischiosità dell'impresa finanziata, misurati in termini di *probabilità di inadempimento*, che saranno definiti con il medesimo d.m.

Lo stesso d.m. è chiamato altresì a stabilire le condizioni e i termini per l'estensione della predetta modalità di accesso alla generale operatività del Fondo di garanzia.

IL SISTEMA DELLA GARANZIA: RIFORMA DELLE MODALITÀ DI ACCESSO AL FONDO

Nella bozza di decreto predisposta dal Ministero è delineato un nuovo sistema di accesso, per il momento limitato alle operazioni *Nuova Sabatini*, a «doppio binario», basato su:

- la **valutazione del merito creditizio effettuata dal soggetto finanziatore** (se effettuata da soggetti che dispongono di un «sistema interno di *rating*» validato dalla Banca d'Italia) o da soggetti esterni abilitati (*ECAI*). In tali casi, il soggetto richiedente indica, in sede di domanda, il dato sintetico della rischiosità dell'impresa, espresso in termini di *probabilità di default* a 12 mesi (*PD*). Ai fini dell'accesso alla garanzia, la *PD* non può essere comunque maggiore a una determinata soglia (attualmente ipotizzata all'8%). Tale valutazione sostituirà, dunque, l'attuale *credit scoring* effettuato dal Gestore;
- l'**applicazione delle ordinarie modalità di presentazione e valutazione** delle domande previste dalle vigenti disposizioni operative del Fondo, per le richieste di garanzia per le quali non sia disponibile il dato sulla *PD* attribuita al soggetto beneficiario finale



IL SISTEMA DELLA GARANZIA: RIDEFINIZIONE DELLE MISURE DI GARANZIA

La crisi economica in atto e il *credit crunch* registrato nel Paese hanno indotto i decisori pubblici a utilizzare, fino al massimo possibile, le leve operative di cui il Fondo di garanzia dispone (misura della garanzia, importo delle commissioni, ecc.) per incrementare i volumi di credito erogato alle piccole e medie imprese.

In tale contesto, la misura della «garanzia diretta» è aumentata, negli ultimi anni, più di quanto potesse crescere la misura della «controgaranzia», già posizionata sui valori massimi consentiti dalla normativa comunitaria.


IL SISTEMA DELLA GARANZIA: RIDEFINIZIONE DELLE MISURE DI GARANZIA

Anche a fronte di tali interventi, l'operatività della *garanzia diretta* è cresciuta sensibilmente negli ultimi anni, mostrando una dinamica espansiva più marcata rispetto a quella registrata dalla *controgaranzia* (la quale, tuttavia, rimane pur sempre in continua crescita).



IL SISTEMA DELLA GARANZIA: RIDEFINIZIONE DELLE MISURE DI GARANZIA

I dati relativi agli ultimi due anni e mezzo di attività del Fondo, sembrano tuttavia evidenziare, più che una crescita della *garanzia diretta* a discapito della *controgaranzia*, una sorta di specializzazione dei soggetti richiedenti (banche e confidi) verso differenti segmenti di clientela, con la *garanzia diretta* che copre i finanziamenti di importo più elevato e i confidi maggiormente orientati a prestiti di importo ridotto.



IL SISTEMA DELLA GARANZIA: RIDEFINIZIONE DELLE MISURE DI GARANZIA

E' tuttavia evidente che il mantenimento di percentuali di copertura su valori sostanzialmente uguali per la *garanzia diretta* e la *controgaranzia* può generare, nel medio-lungo periodo, un serio rischio di «disintermediazione» dei confidi.

Pertanto, non appena saranno registrati, come si spera, miglioramenti nei dati economici e, soprattutto, una ripresa nell'erogazione di credito alle imprese, dovranno essere necessariamente valutate **misure di riequilibrio di copertura del Fondo tra garanzia diretta e controgaranzia**, attuando un sostanziale ritorno alla situazione «ante crisi».



Ministero dello Sviluppo Economico

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

Carlo Sappino

Direttore generale per gli incentivi alle imprese